



CITTA' DI BIELLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
PROVINCIA DI BIELLA

ORDINANZA N. 2/2016/PM

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO, NONCHE' DELL'ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO E INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 e 7, DEL T.U.L.P.S. NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI DAL COMUNE

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE a norma dell'art. 50 comma 7 del D.lgs. 18/8/2000 nr. 267 TUEL il Sindaco *“coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici...”*

RILEVATO CHE l'art. 31 c. 1 del DL 6/12/2011 convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 nr. 214, attraverso l'introduzione del comma d-bis all'art. 3 del d.l. 4/7/2006 nr. 223, ha completamente liberalizzato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi del commercio su area privata disciplinati dal d.lgs. 31/3/1998 nr. 114, nonché degli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti), disciplinati per quanto riguarda la Regione Piemonte dalla legge regionale nr. 38 del 29/12/2006, eliminando altresì l'obbligo di chiusura festiva e infrasettimanale

CONSIDERATO CHE, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 6 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2016 (I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d)) occorre determinare gli orari delle attività non appartenenti al settore del commercio, con particolare riferimento alle sale pubblico da gioco e all'esercizio degli apparecchi automatici da gioco e intrattenimento che rientrano nella competenza autorizzativa del Comune;

RITENUTO CHE nella determinazione degli orari delle attività del gioco, con particolare riferimento al gioco a denaro, siano presenti aspetti che mettono in causa la responsabilità delle istituzioni con riguardo all' interesse primario della tutela delle fasce deboli della popolazione, che vanno armonizzati con la tutela costituzionale della libertà di impresa;

RITENUTO, nelle more della predisposizione d'idoneo regolamento da presentare al Consiglio Comunale che disciplini in modo unitario le sale pubbliche da gioco nonché l'esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'art.110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. negli esercizi autorizzati dal Comune, di procedere alla disciplina dell'orario di apertura delle sale ed esercizi sopracitati, in ossequio peraltro all'articolo 6 della Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2016;

RICHIAMATA la giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto nel modo più autorevole la competenza regolamentare degli enti locali nella cura delle conseguenze sociali dell'offerta del gioco a denaro sulle fasce di consumatori psicologicamente più vulnerabili ed immaturi e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire tramite il gioco vincite facili e guadagni (sent. nr. 300 del 9/11/2011)

RITENUTO in particolare che occorra porre un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, delle offerte di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza e emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio, tenendo conto che vasta letteratura scientifica ha largamente sottolineato il ruolo aggravante del gioco a denaro praticato compulsivamente;

DATO ATTO che l'indirizzo consigliare è univocamente ricavabile dalla mozione votata all'unanimità dal Consiglio Comunale (D.C.C. n.68 del 21.07.2015) e che richiedeva tra l'altro al Sindaco l'impegno relativo all'introduzione di un regolamento comunale, per la tutela della salute pubblica, con limitazioni d'orario per le sale pubbliche da gioco nonché per l'esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'art.110 del T.U.L.P.S. negli esercizi autorizzati dal Comune;

VISTI

- l'art. 50 del D.lgs. 18/8/2000 nr. 267;
- il R.d. 18/6/1931 nr. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- il R.d. 6/5/1940 nr. 635, Regolamento di Pubblica Sicurezza;

DISPONE

1. decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo pretorio on line del Comune di Biella, che gli apparecchi presenti all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, di cui all'art 2 comma 1) lett d) della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016 potranno essere tenuti in funzione solamente dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 23.00. Al di fuori di detta fascia oraria gli apparecchi devono essere spenti e disattivati
2. Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.500 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art 110

commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, così come previsto dall'art 11 della LR n. 9 del 2/5/2016

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune di Biella, l'interessato può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, in alternativa, può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni

Da Palazzo Oropa, li 11/07/ 2016

IL SINDACO
Avv. Marco CAVICCHIOLI

